

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017  
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dell'art. 26, D.Lgs 105/2018

**"A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV"**

**Codice fiscale: 92508080154**

**Lodi, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20**

**VERBALE DI ASSEMBLEA EX ART. 101, COMMA 2, D.LGS. 117/2017**

Il giorno 17 ottobre 2022, alle ore 20,30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dello statuto dell'Associazione ai sensi dell'art. 101, comma 2, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2. Varie ed eventuali.

All'odierna riunione risultano presenti, oltre al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, in proprio e per delega il quorum previsto dall'art. 12 del vigente Statuto e così come meglio risulta dal foglio delle presenze sottoscritto dagli astanti.

Risulta presente altresì l'Organo di controllo.

A termine di statuto, assume la presidenza della riunione la signora Roberta Vignoli, la quale invita la signora Elena Colladio a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che:

- a questa assemblea è intervenuto l'intero organo amministrativo;
- dei presenti, nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti nell'O.d.G.;
- pertanto, questa assemblea è legalmente costituita ed atta a deliberare.

I presenti confermano e ratificano la nomina del Presidente e del Segretario, nonché la validità della riunione, reputandosi sufficientemente informati sui fatti da discutere e sulle eventuali decisioni da adottare.

Passando ai punti all'Ordine del Giorno, si pone in discussione il,

**punto 1° all'Ordine del Giorno:**

A tal proposito, il presidente espone quanto segue:

- a) come è noto, il D.Lgs. 117/2017, nella sua originaria versione, dava termine 24 mesi dalla sua approvazione per adeguare gli statuti degli ETS e, in specie, delle ODV come la nostra;
- b) pertanto, questa Associazione, con l'assistenza del C.S.V., ha provveduto ad elaborare e redigere un nuovo statuto, nei termini, secondo la normativa allora vigente;
- c) detto statuto è stato poi approvato dall'assemblea dei soci della nostra Associazione in data 19/06/2019 e successivamente registrato a Lodi il 23/07/2019 al n. 1366 serie 3;
- d) per quanto attiene agli adempimenti di tipo fiscale, si rileva che la modifica della denominazione dell'Associazione, con l'indicazione dell'acronimo "ODV" è stata segnalata al sistema informativo dell'A.d.E. con MOD. AA5/6 in data 18/07/2019 la quale, infine, l'ha acquisita con protocollo n. 19071847402041956;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

- e) come richiesto dalle relative note informative, il suddetto elaborato è stato inviato alla Provincia di Lodi unitamente all'autocertificazione per il mantenimento dei requisiti di iscrizione per l'anno 2018 (data richiesta: 18/10/2019; codice richiesta: 276520191018);
- f) non di meno, con pec del 16/07/2022, la Provincia di Lodi ha notificato alla nostra Associazione una comunicazione avente per oggetto *"richiesta di integrazione/modifica dello Statuto dell'associazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)"* nella quale è testualmente indicato *"...(omissis)...è necessario procedere ad una revisione dello statuto al fine di adeguarlo a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017, non soltanto con riguardo alle disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione sociale (rispettivamente artt. 32 -34 e 35-36 d.lgs. 117/2017), ma anche a quelle aventi portata generale per gli Enti del Terzo settore (artt. 1-31 d.lgs. 117/2017). Nella revisione è necessario, inoltre, porre particolare attenzione a quanto previsto nelle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nn. 1309/2019 (con particolare riferimento al voto ai soci minorenni) e 18244/2021 (con particolare riferimento all'impossibilità per le associazioni di ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti), nonché alla circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante chiarimenti circa la disciplina degli adeguamenti statutari...(omissis)..."*;
- g) Sicché, con la collaborazione del summenzionato C.S.V. ed il Consulente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha proceduto all'aggiornamento del nostro statuto, avuto riguardo della coeva normativa, nonché delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali indicate dalla stessa Provincia di Lodi;
- h) Del ché, ora, se ne chiede approvazione da parte della presente Assemblea.

Segue la lettura del testo di statuto in approvazione e un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della disamina dell'anzidetto testo e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità,

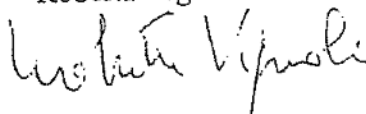
**delibera**

di approvare lo statuto nel testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente fa notare che con ciò sono esauriti gli argomenti posti all'O.d.G. e, non essendoci null'altro da deliberare, pone termine a questa assemblea alle ore 22.15, previa lettura e approvazione del presente verbale.

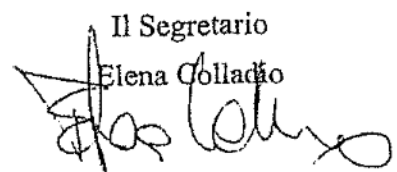
Il Presidente

Roberta Vignoli



Il Segretario

Elena Colladio



Provincia di Lodi  
D.D. Lodi  
Prov. Lodi

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017  
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Allegato "A" al verbale di Assemblea del 17/10/2022

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DI ASSOCIAZIONE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA  
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Denominata

**"A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV"**

Codice fiscale: 92508080154

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita in Lodi l'Ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato secondo quanto prescritto dal titolo V, capo I, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, associazione non riconosciuta, denominata "A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV", di seguito indicata con il termine "Associazione".
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lodi, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

**Art. 2 - Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

**Art. 3 - Finalità**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di salvaguardare l'ambiente naturale, promuovendo l'armonica relazione tra gli animali e le persone, sensibilizzando queste ultime sulla tutela e la difesa dei diritti degli animali medesimi, con particolare riferimento a quelli dei cani, ancorché non in via esclusiva. Laddove necessario, essa assiste gli animali, con priorità per i cani, mediante il loro ricovero, nutrimento e soccorso sanitario, nonché del loro benessere psico-fisico.

**Art 4 - Attività di interesse generale**

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono quelle indicate nell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, più innanzi indicato come "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.", e come di seguito indicate:
  - le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) ultimo periodo, del "C.T.S.");
  - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (art. 5, comma 1, lettera e)



*Handwritten signature: Antonio Vignoli*

**A.DI.CA.**  
Associazione per la Difesa del Cane - ODV  
Tel. 0371.97035 - www.adica.org  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20 - 26900 LODI  
C.F. 92508080154 - associazione@adica.org

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

- del "C.T.S.");
- promozione della cultura legislativa a tutela degli animali (art. 5, comma 1, lettera v) primo periodo, del "C.T.S.");
2. In particolare l'Associazione si propone di:
- ritirare i cani randagi, quelli ceduti da privati cittadini e quelli sequestrati dall'Autorità Giudiziaria e accudirli
  - promuovere l'affidamento dei suddetti cani e di quelli abbandonati a persone meritevoli che abbiano espressamente manifestato il loro interesse ad accudirli;
  - sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi del problema del randagismo attraverso opportuni strumenti;
  - collaborare con tutti gli enti pubblici competenti in materia di Sanità Veterinaria, in particolare per la predisposizione di strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, organizzazione del servizio di accalappiamento cani vaganti, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi e convenzioni;
  - collaborare con enti pubblici e privati che intendono collocare persone da adibire a lavori socialmente utili, alla "messa in prova", alla Leva Civica Regionale;
  - collaborare con la facoltà di Medicina Veterinaria per tesi e tirocini degli studenti;
  - collaborare con le scuole secondarie di secondo grado per l'alternanza scuola-lavoro e per l'acquisizione dei crediti scolastici;
  - organizzare corsi teorici e pratici rivolti a operatori di canile e possessori di cani sul benessere psico-fisico, il comportamento e la comunicazione del cane;
  - predisporre lezioni sulla buona gestione del cane (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: come prevenire o evitare aggressioni e comportamenti indesiderati), sui principi di educazione civica applicati al possesso di un cane (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: raccolta delle deiezioni in aree pubbliche, conduzione mediante guinzaglio, la vita del cane in condominio, norme di comportamento nelle aree urbane nei luoghi turistici);
  - organizzare incontri nelle scuole di ogni ordine e grado e visite guidate in canile con i relativi studenti aventi per oggetto il sereno rapporto col cane, le regole da rispettare per la buona convivenza nel contesto sociale, le conseguenze dell'abbandono in termini di sicurezza e di malessere per animali e persone, nonché la vita del cane in canile.
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale per conto ed a favore di terzi, pubblici e privati, avvalendosi in modo prevalente del lavoro e delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dall'eventuale beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese "vive", effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale



A.D.I.C.A.  
Associazione per la Difesa del Cane - ODV  
Tel. 0371.97036 - [www.adica.org](http://www.adica.org)  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20 - 26900 LODI  
C.F. 92508080154 - [associazione@adica.org](mailto:associazione@adica.org)

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

individuare, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del "C.T.S." e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 5 - Ammissione dei Soci**

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente e gratuitamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica anche non certificata; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre la prima riunione successiva al giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione ed entro lo stesso termine, il nominativo del socio ammesso dovrà essere annotato sul libro dei soci, unitamente ai suoi dati anagrafici ed ai suoi recapiti, le cui variazioni è onere del socio ammesso comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne curerà l'aggiornamento nell'apposito libro.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 del "Codice del Terzo Settore".

8. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

**Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

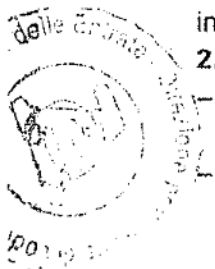
1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali, richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

- conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
  - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

**Art. 7 - Perdita della qualifica di socio**

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
- 2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
- 3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
- 4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
- 5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti, se istituito, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

**Art. 7 bis - Soci minorenni**

- 1. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
- 2. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso o da suo tutore.
- 3. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali, ma può svolgere qualsiasi altra attività nell'ambito dell'Associazione, purché autorizzato dal soggetto che su di lui esercita la potestà genitoriale o dal suo tutore legale e sotto la vigilanza e responsabilità di questi.
- 4. In ragione della potenziale intrinseca pericolosità e problematicità delle attività di riferimento, l'attività di volontariato è preclusa ai soci con età inferiore ai 16 anni di età (compiuti).

**Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione**

- 1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
- 2. La struttura associativa è composta:
  - a) da un'Assemblea;
  - b) da un Consiglio Direttivo;
  - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;

Agenda dell'...

*Libro Verbale*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge o dallo statuto;
  - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

**Art. 9 - Assemblea**

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano: Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
- 4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
- 5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

**Art. 10 - Competenze dell'Assemblea**

- 1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
  - b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del "C.T.S.", i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione medesima all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
  - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
  - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
  - f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - j) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
  - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

**Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, che viene inviato tramite lettera, con posta ordinaria o posta elettronica ordinaria ovvero, in alternativa, mediante affissione dello stesso presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione, che potrà essere pubblicizzato anche attraverso il sito internet ed i "social media" dell'Associazione, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

**Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

**Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale

Agenzia de

Roberto Vignoli

A.D.I.C.A.  
Associazione per la Difesa del Cane - ODV  
Tel. 0371.97036 - www.adica.org  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20 - 26000 Lodi

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, se previsto in sede di nomina dall'Assemblea dei soci, il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi svolgono la loro attività gratuitamente.

**Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

- amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
- redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività.
- propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale.
- gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- approva o rigetta le domande di ammissione dei soci che facciano domanda di adesione all'Associazione.
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.
- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

**Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

6. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti

*Wolter Upa*

A.D.I.C.A.  
Associazione per la Difesa del Cane - ODV  
Tel. 0371.97035 - www.adica.org  
Via Cavallotti di Vittorio Veneto, 20 - 26900 LODI  
C.F. 92508080154 - associazione@adica.org

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

ANNULLATO

*Luca Vipari*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI



ANNULLATO

*Volta Vega*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

all'ordine del giorno.

**Art. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

**Art. 17 - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente:
  - a) Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
  - b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

**Art. 18 - Il Segretario ed il Tesoriere**

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richiedi.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

**Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale**

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del "C.T.S." l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Qualora ritenuto utile dal Consiglio Direttivo e su proposta di questo, l'Assemblea dei soci può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo anche non ricorrendo le previsioni di legge.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del "C.T.S." l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Salvo per quanto previsto dal comma 3 del menzionato art. 31, l'Organo di Controllo

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**Art. 20 - Libri sociali**

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Per quanto previsto dal Decreto del 6 ottobre 2021, l'Associazione non si avvale di volontariato occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

**Art. 21 - Risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dai volontari, purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

**Art. 22 - Scritture contabili**

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del "C.T.S.".

**Art. 23 - Esercizio sociale: bilancio preventivo e consuntivo**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, ASSOCIATI OD ADERENTI

successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del "C.T.S.".

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del "C.T.S.", utilizzando lo stesso modello adottato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7. E facoltà del Consiglio Direttivo, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del "Codice del Terzo Settore", di prevedere la predisposizione del bilancio sociale e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 25 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato per l'Associazione devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Art. 26 - Devoluzione del patrimonio**

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, salvo per quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del "C.T.S.".

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del "C.T.S.", ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del "C.T.S.".

**Art. 27 (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

= 0\$0 =

Approvato dall'Assemblea dei Soci presso la sala Consiliare del Comune di Montanaso Lombardo, il 17/10/2022.

Il Presidente

Roberta Vignoli

Il Segretario

Elena Colladio

*Roberta Vignoli*

*Elena Colladio*

*Luca Vignoli*

17/10/2022  
1234

IL FUNZIONARIO  
Costa Simeone